



RAPPORTO

Ottobre 2014

Publicazione della Polizia giudiziaria federale PGF, fedpol

RICICLAGGIO DI DENARO

Sentenze in materia di riciclaggio in Svizzera

Informazioni principali	1
Introduzione	2
Metodo	2
Dati statistici	3
Modi operandi	12
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione	16
Assoluzioni, decisioni di abbandono e di non luogo a procedere	17
Prospettive	19

Sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera

Informazioni principali

- Secondo l'analisi delle sentenze a disposizione di fedpol, in Svizzera nell'ultima quindicina d'anni la situazione in materia di riciclaggio di denaro è rimasta generalmente stabile. Si evidenziano spostamenti rilevanti soltanto in pochi ambiti.
 - Come in passato, anche tra il 2008 e il 2012 la larga maggioranza delle condanne è stata pronunciata per riciclaggio semplice.
 - Le tendenze già individuate nel 2008 riguardo alla nazionalità dei criminali condannati si confermano: la maggior parte di loro è di origine svizzera e dell'Africa occidentale. La quota dei cittadini svizzeri è rimasta stabile sin dal 2003, mentre quella delle persone originarie dell'Africa occidentale presenta un incremento piuttosto marcato. Al contrario, i soggetti originari degli Stati dell'ex Jugoslavia e dell'Albania è in calo costante dal 2003.
 - Come in passato, il traffico di stupefacenti resta il reato preliminare più frequente, seguito con netto distacco dai reati legati alla criminalità economica.
 - Nel periodo in esame spiccano i numerosi casi di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, commesso come reato preliminare del riciclaggio di denaro. Tutti i casi registrati rientrano nel fenomeno degli agenti finanziari, reclutati da gruppi criminali esteri, che mettono i loro conti bancari a disposizione per movimenti di denaro di provenienza illecita.
 - In circa la metà dei casi, gli autori dei reati preliminari erano anche gli autori del riciclaggio.
 - Per quanto riguarda il riciclaggio semplice, nella maggior parte dei casi erano coinvolte somme illecite comprese tra 25'000 e 100'000 franchi, mentre i casi di riciclaggio aggravato riguarda-
- vano valori patrimoniali tra 100'000 franchi e un milione di franchi.
- Quanto al modus operandi, dal 2003 non si riscontrano cambiamenti di rilievo: come sinora, l'invio di denaro mediante money transmitter, i versamenti e prelievi di contanti, i trasferimenti su conti nonché i trasporti, il cambio, l'accettazione e la distribuzione di contante rimangono le modalità più frequenti.
 - Come già in passato, anche nel periodo in esame il motivo principale degli abbandoni dei procedimenti e delle assoluzioni risiede nell'insufficienza delle prove relative al reato preliminare, in particolare quando questo era stato commesso all'estero.

1 Introduzione

In Svizzera, il tema del riciclaggio di denaro è salito alla ribalta per la prima volta attorno alla metà degli anni 1980 e all'epoca era strettamente connesso alla lotta contro il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata. A fare da sprone fu l'emergere di una serie di casi clamorosi di cui furono protagonisti alcuni trafficanti di eroina turchi e membri della mafia siciliana Cosa Nostra, che avevano fatto transitare i proventi dei loro crimini attraverso la piazza finanziaria svizzera. La vicenda che portò alle dimissioni della consigliera federale Elisabeth Kopp accelerò, nel 1990, l'entrata in vigore degli articoli 305^{bis} e 305^{ter} CP sul riciclaggio di denaro e la carente diligenza in operazioni finanziarie. Da allora il dispositivo svizzero antiriciclaggio è stato continuamente rafforzato, anche alla luce degli sviluppi internazionali, e oggi soddisfa gli standard internazionali applicabili in materia.

L'intento del presente rapporto consiste nel formulare una serie di ipotesi sull'evoluzione del riciclaggio di denaro in Svizzera. Il rapporto costituisce il proseguimento di due precedenti studi pubblicati nel 2004¹ e nel 2008². Dato che il rapporto del 2004 si concentra su un altro obiettivo, le indicazioni da esso fornite possono essere messe a confronto con quelle della presente analisi soltanto in alcuni ambiti isolati. È però possibile operare un confronto quasi completo tra i risultati attuali e lo studio precedente (del 2008), ottenendo una visione prolungata nel tempo sull'evoluzione del fenomeno.

Nei capitoli che seguono sarà dapprima illustrato il metodo applicato per l'analisi della giurisprudenza in materia di riciclaggio di denaro. Quindi saranno presentati i risultati di tale analisi. Il rapporto si conclude con una prospettiva dei possibili sviluppi.

2 Metodo

Il presente rapporto si basa su un'analisi di tutte le decisioni giudiziarie³ in materia di riciclaggio pronunciate tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, di cui disponeva l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) al 31 marzo 2013. Sono state analizzate sia le decisioni riguardanti i reati di riciclaggio semplice e aggravato (art. 305^{bis} n. 1 e n. 2 CP) sia quelle riguardanti casi di carente diligenza in operazioni finanziarie e il diritto di comunicazione (art. 305^{ter} CP). L'articolo 29a cpv. 1 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) fa obbligo alle autorità penali di comunicare a MROS tutti i procedimenti pendenti e di inviargli le loro sentenze e i decreti di abbandono, con le relative motivazioni. Purtroppo, non tutte le autorità assolvono pienamente quest'obbligo. Da un confronto con il sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale emerge che nel periodo indicato MROS ha ricevuto all'incirca il 70 per cento di tutte le sentenze di condanna.⁴ Per contro non è possibile fare affermazioni sul rapporto tra il numero di giudizi di assoluzione e di non luogo a procedere inoltrati a MROS e il loro totale, in quanto questo tipo di sentenze non vengono registrate nel sistema VOSTRA. Nel periodo considerato MROS ha ricevuto 1472 decisioni, consistenti per circa la metà in condanne (726 sentenze, 49 %) e per circa il 40 per cento (579) in decreti di abbandono.




Diagramma 1: Decisioni delle autorità penali relative agli articoli 305^{bis} e 305^{ter}, 2008-2012.

1 Servizio di analisi e prevenzione: Riciclaggio di denaro. La situazione in Svizzera, Rapporto di analisi strategica, settembre 2004. Documento classificato confidenziale, non pubblicato.

2 Servizio analisi e prevenzione: Sentenze in materia di riciclaggio di denaro in Svizzera, novembre 2008. Documento non classificato. <http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/kriminalitaet/geldwaescherei/geldwaeschereiurteile-i.pdf>

3 Condanne, assoluzioni, decisioni di abbandono e di non luogo a procedere.

4 2008: 82%, 2009: 56%, 2010: 74%, 2011: 75%, 2012: 67%.

Le decisioni sono state analizzate e classificate in funzione dei seguenti criteri:

- età dell'autore del reato al momento del giudizio;
- nazionalità dell'autore del reato;
- sesso dell'autore del reato;
- coincidenza tra gli autori del reato preliminare e gli autori del reato di riciclaggio;
- reato preliminare;
- modus operandi;
- entità dei valori patrimoniali coinvolti.

In seguito, le indicazioni emerse sono state combinate con altri dati (p. es. dati relativi a condanne per altri reati, informazioni di ordine generale sul perseguimento penale, valutazioni della situazione relative a gruppi criminali ecc.). Le assoluzioni e le decisioni di abbandono e di non luogo a procedere non sono state considerate nella presente analisi, poiché l'atto di riciclaggio da cui procedono non è stato comprovato al di là di ogni dubbio. In questi ultimi casi, tuttavia, si sono voluti analizzare i motivi che hanno impedito di giungere a una condanna.

Va comunque detto che, in linea di principio, il numero di condanne in una categoria di reati dipende da diversi fattori. Una modifica delle priorità da parte delle autorità di perseguimento penale può ad esempio influenzare il genere e il numero dei procedimenti promossi. Anche un'evoluzione della giurisprudenza o importanti casi complessi caratterizzati da un numero elevato di reati e/o dal coinvolgimento di ingenti valori patrimoniali possono incidere sul bilancio complessivo. Le cifre analizzate sono piuttosto modeste, in particolare per alcune categorie di reati, sicché cambiamenti anche minimi determinano importanti oscillazioni delle percentuali. Per questo vengono sempre indicate anche le cifre in termini assoluti.

Il presente rapporto propone un'analisi basata sui casi denunciati e illustra gli sviluppi del fenomeno criminale indagato. Tuttavia, l'analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro non informa sulla reale estensione del fenomeno e non fornisce un quadro completo dei reati di questa categoria commessi in Svizzera. Anzitutto, nel campo del riciclaggio di denaro, com'è vero anche per molti altri tipi di reato, le stime fanno presupporre l'esistenza di un rilevante numero oscuro. D'altra parte, i mezzi a disposizione della polizia sono talvolta insufficienti per avvalorare gli indizi di riciclaggio, poiché in Svizz-

era le vigenti basi legali limitano le possibilità della polizia di rilevare informazioni finanziarie quali i dati fiscali e bancari. Questo dato di fatto impedisce, nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia o sul terreno delle indagini condotte dai pubblici ministeri, di rintracciare in modo efficiente e preciso i valori patrimoniali acquisiti illegalmente. Di conseguenza, le lacune nell'accertamento dei fatti impediscono l'apertura di un procedimento penale e i reati commessi in Svizzera rimangono impuniti. MROS dispone invece di più ampie competenze per l'acquisizione e lo scambio di informazioni, e quindi il problema non si pone quando i sospetti casi di riciclaggio gli vengono segnalati.

3 Dati statistici

Ai fini della presente analisi sono state esaminate 726 condanne, ossia una quantità maggiore rispetto al numero di sentenze analizzate nei periodi oggetto dei precedenti rapporti (2004: 505, 2008: 549). Questo dato va di pari passo con il generale aumento del numero di condanne per riciclaggio. Inoltre il periodo preso in esame per il presente rapporto è leggermente più lungo rispetto ai precedenti⁵.

3.1 Riciclaggio semplice

La fattispecie di riciclaggio, così come articolata nell'articolo 305^{bis} CP, prevede una forma semplice e una forma aggravata del reato. Vi è necessariamente caso grave quando sono adempiute le condizioni enumerate al numero 2 dell'articolo 305^{bis}, ossia il fatto di agire come membro di un'organizzazione criminale o come membro di una banda oppure di realizzare una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. Se nessuna di queste condizioni è adempiuta, la fattispecie deve essere considerata un caso di riciclaggio semplice.

Nel periodo considerato, la larga maggioranza degli autori (70 %, 510 condanne) è stata condan-

⁵ Cinque anni per il presente rapporto e per quello del 2004 rispetto ai 4 anni e 5 mesi analizzati nel rapporto pubblicato nel 2008.

nata per riciclaggio semplice (2008: 84 % delle condanne). È stata pronunciata una condanna per riciclaggio aggravato⁶ soltanto nel 13 per cento dei casi (2008: 12 %), mentre le sentenze per carente diligenza rimangono una rarità anche nel periodo attualmente considerato (2008: 1,5 %)⁷. Rispetto al precedente rapporto, il quadro generale delle condanne per riciclaggio rimane dunque relativamente stabile.




Diagramma 2: Condanne per riciclaggio secondo il titolo di reato, 2008-2012.

La quota delle sentenze nelle quali il titolo di reato non risultava chiaramente dagli atti, e che figurano quindi nelle statistiche nella categoria «non noto», corrisponde al 15 per cento ed è notevolmente aumentata rispetto al precedente rapporto (2008: 3 %). In generale si constata che le motivazioni delle sentenze sono sempre più succinte e meno dettagliate e non di rado forniscono dunque meno indicazioni sulla fattispecie e sull'imputato. Questa tendenza si registra in special modo per i casi liquidati con un decreto d'accusa o in procedura abbreviata⁸. Pertanto in tutti i campi presi in analisi, la categoria «non noto» è più consistente rispetto al periodo esaminato nel precedente rapporto.

3.1.1 Età e sesso

Quasi i due terzi degli autori condannati per riciclaggio semplice avevano un'età compresa tra i 25 e i 45 anni al momento della condanna (65 %, 331 casi). Questa percentuale corrisponde a quella delle statistiche del 2008 (66 % degli autori tra i 25 e i 45

6 Le espressioni «caso grave» e «riciclaggio aggravato» sono utilizzate come sinonimo.

7 Dato che una condanna è stata pronunciata sia per riciclaggio semplice sia per carente diligenza, nella tabella risulta complessivamente un caso in più rispetto al numero effettivo di condanne registrate.

8 Secondo gli art. 358 – 362 del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), in vigore dall'1.1.2011.

anni). La quota di autori giovanissimi (meno di 25 anni) è invece in calo rispetto al 2008 (dal 19 all'11 %), mentre quella degli ultracinquantacinquenni registra un lieve incremento (dal 5 al 10 %).

Nell'82 per cento dei casi, gli autori erano di sesso maschile, nel 18 per cento dei casi di sesso femminile⁹.




Diagramma 3: Età degli autori condannati per riciclaggio semplice, 2008-2012.

3.1.2 Nazionalità

Circa un quarto degli autori condannati per riciclaggio semplice è cittadino svizzero, all'incirca un altro quarto è cittadino di uno Stato dell'Africa occidentale. Nel periodo in esame non si riscontrano invece altre nazionalità predominanti. Per quanto riguarda la nazionalità di questi autori, da un raffronto con i rapporti precedenti emerge un protrarsi delle tendenze rilevate nel 2008: la quota di cittadini svizzeri è rimasta stabile rispetto all'ultimo rilevamento. Le quote di cittadini di Stati dell'ex Jugoslavia e dell'Albania si sono notevolmente ridotte, mentre aumentano nettamente le quote dei cittadini di Stati dell'Africa occidentale. Aumentano anche le quote delle persone provenienti dagli altri Stati europei. Rimane invece stabile sin dal 1998 il numero di autori provenienti da Stati dell'America centrale e meridionale e dai Caraibi e di quelli assegnati alla categoria «altre».

Nel gruppo dell'ex Jugoslavia, la maggior parte dei criminali è composta da cittadini di Serbia e Montenegro¹⁰ (18 condanne, 43 %), seguiti dai

9 Questo aspetto non è stato analizzato nel precedente rapporto e pertanto non è possibile operare un confronto.

10 Il Montenegro ha dichiarato la propria indipendenza in seguito a un referendum tenutosi all'inizio del 2006, che ha segnato la fine dell'unione con la Serbia. Dalle sentenze analizzate non risulta però da quale dei due Stati provengano i criminali condannati, e quindi nel presente rapporto viene ancora utilizzata la vecchia designazione.

cittadini del Kosovo (11 condanne, 26 %)¹¹. In generale i criminali provenienti dall'ex Jugoslavia e dall'Albania continuano da anni a svolgere un ruolo importante nel traffico e nel contrabbando di stupefacenti, in particolare di eroina. Negli ultimi anni le loro attività criminali, e in particolare quelle gestite da cittadini albanesi, hanno addirittura fatto regi-

consistente è quella dei cittadini originari della Nigeria (81 condanne, 61 %), seguiti da quelli del Camerun (14 condanne, 11 %), della Guinea (11 condanne, 8 %) e della Costa d'Avorio. I cittadini dell'Africa occidentale svolgono da diverso tempo un ruolo importante nello spaccio di cocaina. L'aumento delle condanne a loro carico riscontrabile nel periodo in

esame potrebbe essere segno del fatto che le autorità di perseguimento penale conoscono i modi operandi utilizzati per il riciclaggio e li combattono con perseveranza¹².

Nel gruppo «Altri Stati europei»¹³, il gruppo più consistente è rappresentato dai cittadini italiani, che compongono circa un terzo dei casi (27 condanne, 33 %), seguiti dai cittadini turchi

(11 condanne, 13 %)¹⁴, tedeschi (8 condanne, 10 %) e francesi. Rispetto al precedente rapporto, si nota soprattutto un lieve incremento delle condanne di cittadini italiani (+ 9 casi).

Quasi i due terzi (16 condanne, 64 %) dei criminali provenienti dall'America centrale e meridionale e dai Caraibi è costituita da cittadini della Repubblica Dominicana. La quota rappresentata da questa categoria è rimasta stabile dal 1998.

Nel gruppo «altre» sono raccolte le altre nazionalità¹⁵. La quota di questo gruppo è rimasta perlopiù stabile. In questo gruppo, oltre il 40 per cento dei casi (30 condanne, 42 %) è costituito da cittadini di Stati asiatici, in gran parte georgiani (9 condanne,




Diagramma 4: Nazionalità degli autori condannati per riciclaggio semplice, 1998-2012.

strare un aumento. Occorre pertanto presumere che la diminuzione delle condanne per riciclaggio riguardanti cittadini di questi Stati non corrisponda a un calo di attività, ma sia ascrivibile ad altre ragioni. I gruppi criminali dei Balcani hanno l'abitudine di riportare in patria i proventi dei loro crimini in piccole somme in contante e di investire il denaro nei loro Paesi d'origine. Si tratta di un ottimo sistema per far perdere le tracce dei valori patrimoniali in questione, motivo per cui le ricerche risultano difficoltose e spesso vane. Per ragioni di efficienza le autorità di perseguimento penale in Svizzera si concentrano perlopiù sui reati a monte e rinunciano a condurre indagini onerose sugli eventuali reati di riciclaggio, visto anche che nella stragrande maggioranza dei casi l'eventuale aumento della pena non giustificerebbe un tale sforzo e in molti casi sarebbe peraltro impossibile procedere alla confisca di beni. Potrebbe essere questo il motivo della diminuzione del numero delle condanne.

Nel gruppo dell'Africa occidentale, tra i 133 criminali condannati per riciclaggio la categoria più

¹¹ Dopo il crollo della Repubblica federale di Jugoslavia, il Kosovo è stato annesso alla Serbia e dal febbraio 2008 è uno Stato autonomo. È dunque possibile che un certo numero di criminali del gruppo Serbia e Montenegro sia in realtà originario del Kosovo.

¹² Contrariamente ai criminali provenienti da Stati dell'ex Jugoslavia, quelli dell'Africa occidentale trasferiscono spesso all'estero i proventi dei loro reati tramite i money transmitter. Dato che questo sistema non fa perdere le tracce del denaro trasferito, le probabilità di riuscire a comprovare gli atti di riciclaggio sono maggiori. Cfr. al riguardo anche il cap. 4 sui modi operandi.

¹³ Stati europei tranne Svizzera, Albania, Stati dell'ex Jugoslavia e gli altri Stati dell'Europa orientale e sudorientale.

¹⁴ Nell'ultimo rapporto i cittadini turchi non erano inclusi nel gruppo «Altri Stati europei» bensì nel gruppo «Altre». In seguito all'adeguamento della designazione delle regioni nelle nomenclature dell'UFS, d'ora in poi i cittadini turchi saranno inclusi nel gruppo «Altri Stati europei».

¹⁵ Africa (senza Africa occidentale), Asia, America del nord, Europa orientale e sudorientale (tranne Albania e Stati dell'ex Jugoslavia), Oceania.

13 %). I criminali di questo gruppo provengono in quasi il 30 per cento dei casi dagli altri Paesi africani (20 condanne, 28 %) e nella stessa misura dai Paesi non ancora contemplati dell'Europa orientale e sud-orientale (19 condanne, 27 %).

È noto che alcuni gruppi sono relativamente attivi in Svizzera nella criminalità comune e ricavano dalle loro attività cospicui profitti. Siccome tuttavia le persone appartenenti a questi gruppi appaiono soltanto sporadicamente nelle condanne per riciclaggio, vi è da chiedersi come essi procedano per riciclare i proventi delle loro attività criminali. Nel periodo in esame, ad esempio, bande composte in prevalenza da cittadini georgiani, moldavi e rumeni si sono macchiati in Svizzera di una lunga serie di furti. I cittadini moldavi possiedono spesso anche un passaporto rumeno, grazie al quale possono entrare nello Spazio Schengen senza necessitare di un visto. Nel periodo in esame si registra un forte incremento soprattutto delle denunce per furto contro cittadini rumeni. Di solito questi criminali non hanno radici in Svizzera, ma arrivano dall'estero, commettono furti con scasso e presumibilmente portano al più presto il loro bottino all'estero, depositandolo nei Paesi confinanti o direttamente in patria. Gli oggetti di valore rubati, tra cui gioielli o apparecchi elettronici, vengono spesso rivenduti all'estero. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi i reati di riciclaggio non vengono scoperti in Svizzera, poiché non vengono commessi all'interno del circuito finanziario legale. Un altro esempio è costituito dai cittadini algerini e portoghesi, che svolgono comprovatamente un ruolo non trascurabile nel traffico di stupefacenti e ciò nonostante nel periodo in esame non figurano quasi mai tra i criminali condannati per riciclaggio di denaro (nel periodo esaminato si contano 4 condanne a carico di cittadini portoghesi e 3 condanne a carico di cittadini algerini). Anche in questo caso, occorre presumere che i criminali riciclino i proventi dei loro reati avvalendosi di modi operandi difficili da comprovare.

3.1.3 Reato preliminare

Comenei periodiesaminatinel due primirapporti, anche nel periodo in esame il reato più frequente (61 %) è il traffico di stupefacenti. Il caldo' importanza di questo tipo di traffico come reato preliminare, riscontrato nell'ultimo rapporto (2004: 85 %, 2008: 68 %) prosegue, benché in modo meno marcato, anche

durante il periodo esaminato nel presente rapporto. In seconda posizione, per ordine di frequenza, si collocano i reati che rientrano nella sfera della criminalità economica (p. es. truffa o appropriazione indebita). La quota occupata da questa categoria di reati è rimasta praticamente immutata rispetto al periodo esaminato nell'ultimo rapporto. Raffrontando questi dati con quelli relativi alle condanne indipendenti dal riciclaggio, si constata che i trafficanti di droga vengono condannati un po' più spesso per riciclaggio rispetto agli autori di reati economici. Anche la quota dei furti come reato preliminare è rimasta praticamente invariata rispetto al periodo esaminato nell'ultimo rapporto. Nel periodo in esame si registrano, tra i reati preliminari, soltanto due casi di ricettazione, mentre nella precedente analisi erano 18 i casi in cui i valori patrimoniali provenivano da questo tipo di reato. La categoria «altro» comprende altri reati preliminari, quali la partecipazione a un'organizzazione criminale, il promovimento della prostituzione, la corruzione, l'amministrazione infedele e l'abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati.

Nel periodo in esame spicca la parte considerevole (43 casi, 8 %) assunta dall'abuso di impianti per l'elaborazione dei dati (nel grafico inclusi nella

Esempio:

Riciclaggio dei proventi del traffico di droga

D. U., nato in Nigeria nel 1977, è giunto in Svizzera nel 2002 e ha presentato una domanda d'asilo. Nonostante il respingimento della sua domanda nel 2004, è rimasto in Svizzera e si è dedicato illegalmente al commercio di automobili. Per disporre di una maggiore quantità di denaro per questo commercio, nel 2010 si è inserito nel traffico di cocaina. Si è introdotto in una banda di trafficanti internazionale ben organizzata posizionandosi nella fascia mediobassa della struttura gerarchica. Nel giro di due mesi ha ricevuto in totale circa 6kg di cocaina da corrieri provenienti dall'Olanda e dalla Spagna, rivendendola poi in piccole quantità a vari acquirenti nella regione di Basilea. Per mezzo di corrieri, ha trasferito in più volte ai suoi mandanti in Olanda proventi per un totale di circa 55'000 franchi in contanti e in un'occasione ha trasferito 19'600 franchi, sempre in Olanda, tramite Western Union. Nel 2012 D. U. è stato condannato a una pena detentiva di quattro anni e tre mesi per infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti e ripetuto riciclaggio di denaro.

categoria «altro») come reato preliminare del riciclaggio di denaro. Queste condanne riguardano agenti finanziari, in prevalenza svizzeri reclutati da gruppi criminali russi o ucraini. Con l'aiuto dei cosiddetti «trojan»¹⁶, questi criminali penetrano nei computer di utenti Internet, ad esempio nei loro sistemi di e-banking, per poi sottrarre loro denaro a loro insaputa e trasferirlo ad «agenti finanziari». Questi vengono solitamente reclutati tramite inserzione, mettono a disposizione il loro conto bancario per i versamenti e vengono remunerati con il 5-10 per cento delle

somme sottratte. Una volta che il denaro è stato accreditato sul loro conto, gli orchestratori ordinano loro di prelevare immediatamente il denaro in contanti e di trasmetterlo per il tramite di un money transmitter a persone loro sconosciute in Russia e in Ucraina. Tra il 2007 e il 2010 i sistemi e-banking della maggior parte delle banche svizzere sono stati bersaglio di numerosi attacchi. Da allora gli istituti finanziari hanno realizzato un importante potenziamento dei loro sistemi di sicurezza, grazie al quale sono stati in grado di difendersi efficacemente da diversi attacchi. I gruppi responsabili di questi attacchi sono stati identificati e perseguiti soltanto in pochissimi casi.

Il reato preliminare più frequente tra i cittadini svizzeri è il traffico di stupefacenti, mentre truffe, appropriazioni indebite e abuso di impianti per l'elaborazione dei dati sono più rari. Nel periodo in esame, i cittadini di Stati dell'ex Jugoslavia, dell'Africa occidentale, dell'America centrale e meridionale, dell'Italia e della Turchia sono stati condannati per riciclaggio quasi sempre in correlazione con il traffico di stupefacenti. Tra i cittadini albanesi

condannati, il reato preliminare è sempre consistito nel traffico di stupefacenti. Tra i cittadini tedeschi, francesi e spagnoli, i reati preliminari più frequenti interessavano la sfera della criminalità economica.




Diagramma 5: *Reato preliminare al riciclaggio semplice di denaro, 2003-2012.*

Esempio:

Riciclaggio di denaro da parte di agenti finanziari

X., nato in Svizzera nel 1965 e di professione fiduciario, ha concluso nel 2007 un contratto con la ditta Y quale «agente finanziario». Il suo compito consisteva nel ricevere importi in denaro sul proprio conto bancario e nel trasferirlo a terzi secondo le istruzioni del mandante; il compenso pattuito consisteva nel 5 per cento degli importi trasferiti. Alcuni giorni dopo la firma del contratto, X veniva informato tramite SMS che sul suo conto erano stati accreditati 13'795 franchi da un mittente sconosciuto. X ha quindi prelevato 13'100 franchi al bancomat e trasferito il denaro in tre rate tramite Western Union e Money Gram a destinatari a lui sconosciuti residenti in Russia. In precedenza, con un messaggio di posta elettronica, i mandanti gli avevano espressamente ordinato di spiegare all'istituto bancario incaricato del versamento, in caso di eventuali domande, che il denaro era destinato a parenti residenti in Russia. Il tribunale ha ritenuto che alla luce delle circostanze X avrebbe dovuto supporre, o perlomeno ritenere possibile, che il denaro versatogli provenisse da gravi reati, e lo ha pertanto condannato per riciclaggio di denaro. Nell'ottobre del 2010 è stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di 180 franchi e a una multa di 1200 franchi. Il tribunale gli ha inoltre addossato le spese processuali.

¹⁶ I trojan (cavalli di troia) sono programmi che eseguono di nascosto operazioni nocive, camuffandosi in applicazioni e documenti utili per l'utente. <http://www.melani.admin.ch/themen/00103/00200/index.html?lang=it>

Secondo una sentenza del Tribunale federale,¹⁷ in Svizzera, a differenza di quanto accade ad esempio in Germania o in Austria, può essere condannato per riciclaggio anche chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui commesso. Questa interpretazione è giustificata dal fatto che il bene giuridico protetto dalle disposizioni contro il riciclaggio di denaro non è il patrimonio, bensì l'amministrazione della giustizia.

Nel periodo in esame, le persone condannate per riciclaggio semplice erano in circa la metà dei casi (51 %) anche autori del reato preliminare. Nel 34 per cento dei casi, il riciclatore condannato non aveva commesso personalmente il reato preliminare. Nel 15 per cento dei casi questo aspetto non era rilevabile dagli atti. Dato che nei rapporti precedenti la questione della coincidenza tra autore del reato preliminare e autore del reato di riciclaggio non è stata esaminata, non è possibile fare confronti sotto questo aspetto.

3.1.4 Valori patrimoniali coinvolti

L'entità dei valori patrimoniali coinvolti emergeva dagli atti all'incirca nell'80 per cento delle condanne per riciclaggio semplice analizzate.

Rispetto al periodo esaminato nel precedente rapporto, l'entità media dei valori patrimoniali coinvolti è rimasta stabile (2008: 337'000 CHF, 2014: 342'000 CHF). Nel periodo in esame, le condanne riguardano soprattutto importi di media importanza: due terzi delle sentenze (66 %) riguardavano valori patrimoniali compresi tra 5000 e 100'000 franchi. Rispetto al periodo esaminato nel precedente rapporto, si registra un calo del numero di casi riguardanti somme molto esigue (meno di 5000 CHF) o molto cospicue (superiori a 1 mio. CHF). Tra le condanne di agenti finanziari, i valori patrimoniali incriminati erano generalmente compresi tra 5000 e 25'000 franchi. La diminuzione delle condanne ri-




Diagramma 6: Valori patrimoniali coinvolti nelle condanne per riciclaggio semplice, 2003-2012.

guardanti importi molto esigui (meno di 5000 CHF) e l'aumento di quelle riguardanti importi compresi tra i 25'000 e i 100'000 franchi vanno ascritti soprattutto ai casi in cui il reato preliminare è il traffico di stupefacenti. Per alcuni esponenti delle autorità di perseguimento penale, questo fenomeno potrebbe essere un segno del fatto che in caso di sospetto riciclaggio in rapporto con il traffico di droga dette autorità si concentrino maggiormente sui casi importanti, mentre nei casi di minore portata si accontentano di comprovare il reato preliminare.

3.2 Riciclaggio aggravato

Come già esposto in precedenza, l'articolo 305^{bis} numero 2 lettere a-c CP prevede tre circostanze in cui deve essere necessariamente ammesso un caso grave di riciclaggio di denaro. La differenza, rispetto al riciclaggio semplice, consiste nella maggiore severità della pena comminata¹⁸ e in termini di prescrizione più lunghi per l'azione penale¹⁹. Vi è caso grave di riciclaggio segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b. agisce come membro di una banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio;

¹⁸ Il riciclaggio semplice è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, mentre il riciclaggio aggravato è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.

¹⁹ Sette anni in caso di riciclaggio semplice, 15 anni in caso di riciclaggio aggravato.

¹⁷ DTF 120 IV 323.

- c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

In due sentenze pronunciate rispettivamente nel 2002 e nel 2003, il Tribunale federale fissava la soglia inferiore della grossa cifra d'affari a 100'000 franchi e quella del guadagno considerevole a 10'000 franchi²⁰. Come risulta dal grafico a pagina 4, nel periodo in esame le condanne per riciclaggio aggravato rappresentano soltanto il 13 per cento dei casi (97 su 727 casi). Rispetto ai periodi esaminati nei due primi studi, la quota di condanne per riciclaggio aggravato è rimasta stabile (2004: 11 %, 2008: 12 %). Siccome in alcuni casi le condanne per riciclaggio aggravato sono state inflitte per diverse varianti della fattispecie, il numero complessivo di casi nella raffigurazione in appresso risulta superiore rispetto a quanto riportato nel grafico a pagina 4. Si tratta principalmente di combinazioni tra appartenenza a una banda e riciclaggio per mestiere (12 casi), mentre una sola persona è stata condannata per riciclaggio per mestiere in combinazione con l'appartenenza a un'organizzazione criminale.




Diagramma 7: Condanne per riciclaggio aggravato, 2008-2012.

Come nel periodo precedentemente esaminato, anche stavolta le condanne riguardano principalmente casi di riciclaggio per mestiere. Molto probabilmente, questo fattore si spiega con il fatto che gli elementi di questo reato sono oggettivamente più facili da comprovare rispetto all'appartenenza a un'organizzazione criminale o a una banda.

Va detto di principio che le cifre relative ai casi di riciclaggio aggravato sono relativamente basse. Di conseguenza, basta un minimo aumento dei casi a provocare un consistente aumento a livello di percentuale.

²⁰ DTF 129 IV 188, 129 IV 253.

3.2.1 Età e sesso

Rispetto al riciclaggio semplice, le condanne per riciclaggio aggravato riguardavano autori di età più matura. Al momento della condanna, quasi i due terzi di questi criminali (62 persone, 64 %) avevano più di 35 anni, mentre tra le persone condannate per riciclaggio semplice gli ultratrentacinquenni erano solo la metà (50 %). Soltanto cinque persone avevano meno di 25 anni. Nell'87 per cento dei casi, gli autori erano di sesso maschile, nel 12 per cento dei casi erano di sesso femminile. Nell'un per cento dei casi il sesso non poteva essere rilevato dagli atti.




Diagramma 8: Età degli autori condannati per riciclaggio aggravato, 2008-2012.

3.2.2 Nazionalità

La maggior parte dei criminali condannati per riciclaggio aggravato è cittadino svizzero o di uno Stato dell'Africa occidentale. Seguono i cittadini di Stati dell'ex Jugoslavia e di altri Paesi europei. Rispetto allo studio precedente, la ripartizione percentuale delle nazionalità delle persone condannate per riciclaggio semplice o aggravato presenta maggiori similitudini.

Negli ultimi cinque anni, le quote rappresentate dai cittadini svizzeri, dai cittadini di Stati dell'ex Jugoslavia e di altre regioni (altri Stati africani, America del nord, Europa orientale e sudorientale, America centrale e meridionale) sono diminuite, mentre è aumentato il numero di condanne a carico di cittadini di Stati dell'Africa occidentale. Rispetto al 2008, la quota di cittadini albanesi e degli altri Stati europei è rimasta praticamente invariata. Dall'ultimo rapporto, i casi in cui la nazionalità non è nota sono più frequenti, in particolare a causa della maggiore sommarietà degli atti giudiziari, alla quale si è già accennato.

Come nel caso del riciclaggio semplice, la maggior parte dei cittadini dell'ex Jugoslavia condannati proveniva dalla Serbia/Montenegro (50 %, 9




Diagramma 9: Nazionalità degli autori condannati per riciclaggio aggravato, 2003-2012.

6 persone condannate su 12). I cittadini dell’Africa occidentale erano in prevalenza nigeriani (74 %, 14 persone su 19). Dei 15 europei condannati, 9 (60 %) erano cittadini italiani. Nella categoria «Altre», se si eccettuano le quattro condanne di cittadini georgiani, non si distinguono per frequenza altre nazionalità.

3.2.3 Reato preliminare

Nei casi di riciclaggio aggravato, i valori patrimoniali implicati sono stati conseguiti con il traffico di stupefacenti. Meno frequenti sono invece i casi di riciclaggio legati alla criminalità economica, quali la truffa, l’appropriazione indebita e l’amministrazione infedele. Rispetto al periodo precedentemente esaminato, il traffico di stupefacenti compare più di frequente come reato preliminare del riciclaggio aggravato, mentre rispetto al 2008 sono invece diminuiti i reati legati alla criminalità economica. Anche per quanto riguarda il reato preliminare, il quadro rispecchia dunque le tendenze che si delineano per il riciclaggio semplice.

La diminuzione dei reati preliminari nella sfera della criminalità economica è un dato di spicco, nonostante anche sotto questo aspetto l’esiguità delle cifre relativizzi notevolmente la significatività di tale sviluppo. Le ragioni di questa diminuzione non possono essere determinate con certezza assoluta, poiché nei casi di

riciclaggio semplice la quota dei reati economici è invece rimasta comparativamente stabile. Si può supporre che le autorità di perseguimento penale abbiano concentrato gli sforzi su altri reati, e che di conseguenza abbiano indagato con meno assiduità e intentato un numero minore di procedimenti su reati economici di grande portata. Per di più, nei grandi casi di criminalità economica i possibili aumenti di pena risultanti da una condanna aggiuntiva per riciclaggio (oltre alla condanna per il reato preliminare) sono relativamente esigui, mentre le indagini risultano molto impegnative. È dunque possibile che, per ragioni di efficienza processuale e di scarsità di risorse, le autorità rinuncino talvolta a perseguire i reati di riciclaggio.

Contrariamente a quanto si constata nei casi di riciclaggio semplice, nei casi di riciclaggio aggravato la quota dei furti come reato preliminare è leggermente aumentata (dal 3 al 5 %). Questa tendenza è determinata in particolare dalle sentenze pronunciate contro tre membri di una banda di ladri georgiani nel Canton Ginevra e la condanna di uno scassinatore, pure georgiano, nel Canton Vaud. A differenza di quanto si constata nei casi di riciclaggio semplice, nei casi di riciclaggio aggravato sono state pronunciate soltanto cinque condanne in rapporto con il summenzionato fenomeno degli agenti finanziari. In




Diagramma 10: Reato preliminare al riciclaggio aggravato di denaro, 2003-2012.

genere questi agenti trasferiscono soltanto somme relativamente esigue e grazie alle denunce delle vittime vengono già bloccati dopo pochi versamenti. Tra i reati preliminari compresi nella categoria «altro» si contano anche casi di abuso di autorità, partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale, rapina e falsità in documenti.

Per quanto riguarda il reato di riciclaggio in rapporto con la partecipazione a un'organizzazione criminale, quattro casi su sette riguardano condanne per furto pronunciate nei confronti di cittadini georgiani, mentre negli altri casi il reato preliminare era il traffico di stupefacenti. Quanto al riciclaggio commesso in banda, in quasi un terzo dei casi (8 casi su 26) gli autori provenivano da Stati dell'ex Jugoslavia, in quattro casi erano cittadini svizzeri e in altri quattro casi provenivano da uno Stato dell'Africa occidentale. Il reato preliminare più frequente era il traffico di droga. Le condanne per riciclaggio per mestiere riguardano soprattutto cittadini svizzeri (16 casi su 54), seguiti dai cittadini di Stati dell'Africa occidentale (9 casi) e da persone provenienti da altri Paesi europei (8 casi). Anche in questa categoria, il traffico di droga era il reato preliminare più frequente.

Nel 54 per cento dei casi di riciclaggio aggravato, il reato preliminare e il reato di riciclaggio erano stati commessi dalle stesse persone, mentre nel 24 per cento dei casi la persona condannata per riciclaggio non era coinvolta nel reato preliminare²¹. Nei casi di riciclaggio aggravato è dunque più frequente che l'autore del reato preliminare si occupi personalmente di riciclare i proventi dei suoi crimini. A prima vista, tale dato può sembrare sorprendente, giacché prevale l'idea che i gruppi criminali organizzati tendano ad agire basandosi sulla divisione dei compiti, e che gli esperti assoldati appositamente per il riciclaggio non abbiano nulla a che fare con il reato preliminare. La realtà dimostra

invece che, ad esempio, nei casi gravi di riciclaggio il numero di persone condannate per riciclaggio collegato a reati preliminari di natura economica è maggiore rispetto a quanto avviene nei casi di riciclaggio semplice. Nei casi importanti di criminalità economica, gli autori sono infatti spesso elementi isolati che commettono la truffa o l'appropriazione indebita a monte e quindi provvedono da sé a occultare l'origine del denaro sottratto. Per contro, i summenzionati casi degli agenti finanziari, condannati quasi tutti per riciclaggio semplice, erano caratterizzati dal fatto che non vi era mai identità tra l'autore del reato preliminare e l'autore del riciclaggio. Da questo punto di vista, il numero considerevole di tali casi ha inciso dunque sul risultato dell'analisi.

3.2.4 Valori patrimoniali coinvolti

Nel campo del riciclaggio aggravato, i valori patrimoniali coinvolti risultavano dagli atti soltanto in circa il 60 per cento dei casi.

Avendo il Tribunale federale fissato la soglia della grossa cifra d'affari a 100'000 franchi, non sorprende che in quasi il 90 per cento dei casi le somme incriminate superassero tale importo. Nel periodo in esame, la quota dei valori patrimoniali




Diagramma 11: Valori patrimoniali coinvolti nelle condanne per riciclaggio aggravato, 2003-2012.

compresi tra 100'001 e un milione di franchi ha subito un'impennata. Di tutti i casi, i due terzi rientrano in questa categoria. D'altronde, si constata una diminuzione dei procedimenti relativi a importi esigui o particolarmente ingenti. Rispetto al periodo precedente, l'importo medio coinvolto per procedimento registra un calo relativamente importante (2008:

²¹ In circa un quinto dei casi (22 %) questo elemento non poteva essere desunto dagli atti.

12'995'000 CHF, 2014: 1'346'000 CHF). Verosimilmente, la diminuzione del numero di casi di riciclaggio collegati a reati economici ha inciso anche sull'entità dei valori patrimoniali coinvolti. I reati quali la truffa o l'appropriazione indebita riguardano infatti tendenzialmente somme relativamente elevate. Nei procedimenti riguardanti somme molto elevate, calati nel periodo in esame, i reati economici risultano quindi molto più frequenti come reato preliminare. Nella fascia compresa tra 100'001 e un milione di franchi, il reato preliminare prevalente è invece rappresentato dal traffico di stupefacenti. Anche a questo riguardo occorre tener conto del fatto che l'esiguità delle cifre relativizza notevolmente la significatività delle oscillazioni dei dati statistici.

Il totale degli importi coinvolti (casi di riciclaggio semplice e aggravato sommati) supera i 200 milioni di franchi.

4 Modi operandi

Tra le condanne esaminate, il modus operandi utilizzato risultava dagli atti in circa l'85 per cento dei casi (622 sentenze su 726). Dall'analisi delle relative informazioni emerge che tra i casi di riciclaggio semplice e aggravato vi sono solo minime differenze a livello di modalità operative. In circa la metà dei casi (51 %) gli autori hanno tentato di trasferire all'estero i valori patrimoniali in questione. Questo dato corrisponde grossomodo a quello dell'analisi precedente (2008: 56 %) ed evidenzia che in gran parte dei casi il riciclaggio assume una dimensione internazionale. Nel periodo analizzato dallo studio precedente, nelle sentenze per riciclaggio aggravato la percentuale di trasferimenti di denaro all'estero (59 %) era leggermente superiore rispetto ai casi di riciclaggio semplice (56 %). Nel periodo ora in esame questi rapporti si invertono: nei casi di riciclaggio semplice i trasferimenti all'estero sono presenti in proporzione lievemente superiore (52 %, riciclaggio aggravato: 46 %). Questo leggero cambiamento potrebbe essere ascrivibile ai numerosi procedimenti a carico di agenti finanziari, rei di aver trasferito all'estero il denaro prelevato e condannati pratica-

mente senza eccezione per riciclaggio semplice. In quasi i due terzi dei casi (65 %), gli autori hanno tentato di immettere le somme incriminate senza passaggi intermedi nel circuito finanziario legale. Nel resto dei casi, il denaro veniva riciclato al di fuori del sistema finanziario legale. Da questo punto di vista la situazione è identica a quella evidenziata nel periodo precedente (riciclaggio all'interno del circuito finanziario legale nel 65 % dei casi).

4.1 Modi operandi legati al circuito finanziario legale

Le modalità operative descritte qui di seguito sfruttano il circuito finanziario legale per riciclare le somme di provenienza illecita.

4.1.1 Money transmitter

L'invio di denaro per il tramite di un money transmitter rimane una modalità operativa molto apprezzata, in particolare quando il riciclaggio è collegato al traffico di stupefacenti. In circa un quarto dei casi di riciclaggio semplice, gli autori hanno trasferito il denaro all'estero attraverso la rete dei money transmitter. Nei casi di riciclaggio aggravato, questa modalità operativa è nettamente meno frequente e compare soltanto circa una volta su dieci. Nei casi in cui i criminali hanno fatto capo a un money transmitter, le somme coinvolte erano piuttosto modeste, e in quasi la metà dei casi (48 %) gli importi trasferiti erano inferiori ai 25'000 franchi. Siccome il trasferimento di somme elevate può comportare ulteriori accertamenti da parte dell'intermediario finanziario, generalmente i criminali suddividono il denaro in piccole somme, che trasferiscono quindi servendosi di vari prestanome. Nella letteratura specializzata, questa tecnica è detta «smurfing». I dati riguardanti questa modalità operativa sono influenzati anche dal numero relativamente elevato di condanne a carico dei cosiddetti agenti finanziari. Molti di essi avevano l'ordine di trasferire all'estero, tramite servizi di trasferimento di denaro, il denaro prelevato in contanti. Questa modalità operativa è utilizzata dai criminali di tutte le nazionalità per cancellare l'origine del denaro, in particolare dai criminali albanesi, dell'Africa occidentale e degli altri Stati africani. In questi Paesi il sistema bancario è relativamente poco sviluppato. La rete dei money transmitter è per-

tanto il sistema più economico e veloce per trasferire somme di denaro. Il denaro veniva trasferito in prevalenza nei Paesi d'origine dei criminali.

4.1.2 Versamenti in contanti

Quantunque le banche si sforzino di adempiere nel migliore dei modi gli obblighi di diligenza cui soggiacciono, e provvedano anche regolarmente a formare e sensibilizzare i loro collaboratori su questo aspetto, nel periodo in esame si sono ripetutamente verificati dei casi in cui le somme di provenienza illecita venivano versate in contanti su conti bancari svizzeri. In seguito gli importi in questione venivano perlopiù trasferiti su altri conti oppure prelevati al più presto, di nuovo in contanti, ai distributori automatici di banconote. I versamenti in contanti venivano effettuati principalmente da cittadini svizzeri e da cittadini degli altri Stati europei²². Questa circostanza è riconducibile al fatto che talvolta le persone provenienti da altre regioni non hanno accesso a un conto bancario, in particolare se risiedono in Svizzera come richiedenti l'asilo oppure illegalmente. I versamenti in contanti sono collegati a ogni tipo di reato preliminare, ma sono particolarmente frequenti nel caso dei reati economici. Le somme coinvolte sono perlopiù elevate o addirittura elevatissime e in più del 70 per cento dei casi superano la soglia di 100'000 franchi. Nei casi di riciclaggio aggravato, collegati in prevalenza a reati economici, il versamento di somme in contanti risulta leggermente più frequente rispetto ai casi di riciclaggio semplice. Come già esposto in precedenza, gli autori di reati economici sono spesso elementi isolati. Questo riscontro è ulteriormente avvalorato dal fatto che i versamenti in contanti ricorrono maggiormente rispetto ad altre modalità tra le persone condannate per entrambi i reati, ossia per il reato preliminare e per riciclaggio.

4.1.3 Prelievi in contanti

I prelievi in contanti vengono spesso effettuati ai distributori automatici, per non lasciare tracce documentarie del denaro, ossia per interrompere il cosiddetto «paper trail». Questa tecnica è stata impiegata con particolare frequenza dai cosiddetti agenti finanziari, in combinazione con i trasferimenti tramite money transmitter. Essendo reclutati dai mandan-

ti soltanto per il riciclaggio del denaro, gli agenti finanziari non erano quasi mai implicati nel reato preliminare. Pertanto, nel caso di questa modalità operativa la percentuale di persone condannate per riciclaggio, ma non per il reato preliminare (71 %) è notevolmente superiore alla media.

Il prelievo in contanti come modalità operativa è stata inoltre spesso impiegato per cancellare le tracce del denaro proveniente da truffe o appropriazioni indebite. Questo sistema è utilizzato con particolare frequenza da cittadini svizzeri e di altri Paesi europei, talvolta assoldati da conoscenti come prestanome e che in seguito mettono a disposizione il loro conto bancario per il transito di somme di provenienza illecita. I prelievi in contanti attestati non erano quasi mai collegati al traffico di droga. I proventi del traffico di stupefacenti vengono infatti realizzati in contanti e trasferiti all'estero tramite money transmitter oppure immessi soltanto in un secondo tempo nel sistema finanziario legale. In genere, invece, i valori patrimoniali derivanti da reati economici si trovano già nel circuito finanziario regolare e in questi casi l'interruzione del «paper trail» è dunque un metodo apprezzato per far perdere le tracce del denaro. Si osserva infine che i casi in cui gli autori si sono avvalsi di questa modalità operativa riguardavano somme piuttosto modeste.

4.1.4 Trasferimenti su conti bancari

Il metodo del trasferimento bancario è stato utilizzato soprattutto per trasferire, perlopiù oltre frontiera, denaro collegato a reati preliminari quali la truffa, l'appropriazione indebita, l'amministrazione infedele e la corruzione. Benché questo espediente non interrompa il «paper trail», una volta che i valori patrimoniali sono trasferiti oltre confine è molto più difficile seguirne le tracce e ottenerne la confisca. In casi del genere, i documenti rilevanti devono essere richiesti con rogatorie che spesso durano a lungo e talvolta rimangono senza esito. L'interposizione di imprese e strutture societarie complesse complica ulteriormente le indagini delle autorità di perseguimento penale, poiché per ogni società occorre chiarire i rapporti di proprietà.

I trasferimenti su conti bancari sono stati operati principalmente da cittadini svizzeri e di altri Stati europei e sono molto più frequenti nei casi di riciclaggio aggravato. I valori patrimoniali coinvolti

²² Tranne gli Stati dell'Europa meridionale e sudorientale.

erano eccezionalmente elevati, in quasi un terzo dei casi (30 %) le somme di provenienza illecita erano superiori a un milione di franchi. Nei casi in cui ci si è avvalsi di questo espediente, la percentuale di autori condannati sia per il reato preliminare sia per il reato di riciclaggio è straordinariamente elevata (68 %).

4.1.5 Cambio di contante in altra valuta

Il cambio di contante in altra valuta è un modus operandi presente in egual misura nei casi di riciclaggio semplice e aggravato. Questo espediente ricorre soprattutto nei casi di riciclaggio collegati al traffico di stupefacenti. Spesso il denaro veniva cambiato in euro o in dollari prima di essere trasportato all'estero in contante. Talvolta queste operazioni venivano compiute attraverso un prestanome. Questo modus operandi è utilizzato di frequente in particolare da criminali provenienti dagli Stati dell'ex Jugoslavia, dell'Africa occidentale e dall'America centrale e meridionale, Caraibi inclusi. La percentuale di don-

Esempio:

Frode finanziaria negli Stati Uniti

Nel 2007 MROS riceveva da una banca domiciliata in Svizzera una segnalazione riguardante una relazione clientelare con un cittadino americano, contro il quale era stato promosso un procedimento negli Stati Uniti per frode finanziaria. In seguito MROS trasmetteva la segnalazione alle autorità di perseguimento penale del Cantone interessato. Secondo informazioni giunte dagli Stati Uniti, l'accusato aveva prospettato agli investitori rendimenti mensili compresi tra il 5 e il 100 per cento, che avrebbe realizzato con diversi veicoli di investimento. In realtà, egli aveva trasferito il denaro dei clienti, per un totale di circa due milioni di dollari USA, su un conto in Svizzera intestato alla sua ditta e se ne serviva per realizzare operazioni altamente speculative senza alcuna corrispondenza con le strategie di investimento decantate nel suo sito Internet e nel corso delle telefonate con i potenziali clienti. L'accusato è stato giudicato colpevole negli Stati Uniti e condannato a 55 mesi di carcere e a versare 5 milioni di dollari USA a titolo di risarcimento. In seguito alla condanna pronunciata negli Stati Uniti, nell'ottobre 2009 il procedimento pendente in Svizzera è stato chiuso e il denaro ancora depositato sul conto svizzero, pari a circa 10'000 dollari USA, è stato confiscato.

ne tra gli autori di questi reati risulta lievemente superiore rispetto ad altre modalità operative, mentre le somme coinvolte rientrano nella media.

4.1.6 Investimento o consumo

Nel periodo in esame, l'investimento di denaro di provenienza illecita in società o titoli era una modalità operativa poco frequente. Più diffuso era invece il consumo dei valori patrimoniali acquisiti illegalmente, che sono stati utilizzati dai criminali ad esempio per acquistare veicoli o preziosi o per finanziare in altro modo il proprio tenore di vita. In genere le singole transazioni non erano più comprovabili. Questa modalità operativa è stata utilizzata in pari misura nei casi di riciclaggio semplice e aggravato, e soprattutto da uomini di cittadinanza svizzera e albanese. Le somme riciclate con questo modus operandi erano nettamente al di sopra della media. Nella larga maggioranza dei casi, gli autori dei reati preliminari e gli autori del reato di riciclaggio erano le stesse persone. In qualche caso gli importi di provenienza illecita sono addirittura stati investiti in operazioni immobiliari. In queste situazioni, l'obiettivo primario non sembrava consistere nel cancellare la traccia documentaria del denaro, ma proprio il consumo dei valori patrimoniali in questione. Spesso erano in gioco somme elevatissime e gli immobili venivano acquistati per il tramite di società interposte.

4.1.7 Altre modalità operative

In qualche raro caso, gli orchestratori di attacchi a sistemi e-banking hanno ordinato ai loro agenti finanziari di prelevare in contante il denaro trasferito sul proprio conto e di utilizzarlo per acquistare carte prepagate. Gli agenti finanziari dovevano trasferire per posta elettronica i codici PIN di queste carte ai loro mandanti. Questa modalità operativa è stata osservata soprattutto sul finire del periodo in esame. Verosimilmente è stata sviluppata in risposta all'accresciuta attenzione dei money transmitter al problema degli agenti finanziari.

In un caso, l'autrice del reato ha giocato 1,5 milioni di franchi ottenuti con una truffa in diversi casinò in Svizzera e all'estero. In questo caso il reato di riciclaggio era già realizzato attraverso il semplice cambio del contante con gettoni in uso nei casinò. In un altro caso, un criminale trasferiva mensilmente 3800 franchi provenienti dal traffico di droga alla propria fiduciaria presentando in seguito

a quest'ultima fatture fittizie per giustificare il trasferimento del denaro. In alcuni casi, i criminali hanno esposto i proventi del traffico di droga a titolo di «altre entrate» nelle contabilità delle loro piccole imprese.

4.2 Modi operandi indipendenti dal circuito finanziario legale

In Svizzera, l'inasprimento degli obblighi di diligenza ha reso più difficile immettere denaro sporco nel circuito finanziario legale. Per cancellare l'origine del denaro, alcuni delinquenti ricorrono dunque come prima mossa ad atti di occultamento al di fuori del circuito legale. Tuttavia, lo scopo ultimo del riciclaggio di denaro è sempre quello di integrare i valori patrimoniali acquisiti illegalmente nel circuito finanziario legale.

4.2.1 Trasporti di contanti

Anche nel periodo in esame, il trasporto di contanti era una modalità operativa ricorrente, in particolare per trasportare all'estero i proventi del traffico di stupefacenti, che solitamente vengono realizzati in contanti. Probabilmente, il denaro è stato in seguito veicolato nel circuito finanziario legale in Paesi con obblighi di diligenza meno severi. Talvolta è anche servito a finanziare la partita di droga successiva. Come già esposto nelle pagine che precedono, prima del trasporto il denaro viene spesso cambiato in altre valute, principalmente euro o dollari USA, per confonderne l'origine. Il trasporto viene quindi effettuato in automobile, treno o aereo. Spesso i corrieri della droga vengono pagati per trasportare il contante sulla via del ritorno. Quasi sempre sulle banconote sono state individuate tracce di stupefacenti. I trasporti di contanti ricorrono con la stessa frequenza nei casi di riciclaggio semplice e aggravato e sembrano essere particolarmente in auge tra gli elementi e le bande di origine balcanica, asiatica e africana (Africa occidentale compresa). Nei casi in cui si è fatto ricorso a questo espediente, i valori coinvolti e la presenza delle donne tra i criminali erano leggermente superiori rispetto agli altri modi operandi.

4.2.2 Accettazione e consegna di contante

L'accettazione e la consegna di contante sono una modalità tipica soprattutto del traffico di stupefacenti, utilizzata ad esempio dagli spacciatori per consegnare i proventi dello spaccio a personaggi più in alto nella gerarchia o dai corrieri della droga che effettuano i trasporti all'estero. Dato che simili atti rendono più difficoltose la scoperta e la confisca del denaro sporco, essi sono già di per sé costitutivi del reato di riciclaggio. Queste modalità operative rappresentano in genere soltanto un passaggio nel processo di riciclaggio e quindi sono spesso combinate con altri atti di occultamento, ad esempio con il trasporto di contanti all'estero, il versamento o il prelievo di importi in contante oppure con le operazioni di cambio. Spesso i criminali hanno anche assoldato dei prestanome o chiesto a conoscenti di fare da corriere. Nella maggior parte dei casi, i riciclatori non hanno dunque partecipato al reato preliminare. Queste tecniche sono state utilizzate principalmente da criminali dell'Africa occidentale e di Stati dell'ex Jugoslavia e sono risultate un po' più frequenti nei casi di riciclaggio aggravato. Gli importi incriminati sono stati lievemente superiori alla media.

4.2.3 Occultamento di contante

A differenza della conservazione, l'occultamento di contante realizza già di per sé il reato di riciclaggio. Nel periodo in esame sono stati occultati soprattutto importi provenienti dal traffico di droga. In genere, il denaro è stato sequestrato al domicilio dell'autore, in qualche caso era nascosto in un veicolo. I valori coinvolti erano perlopiù inferiori alla soglia di 100'000 franchi. Questa modalità operativa ricorre con uguale frequenza nei casi di riciclaggio semplice e aggravato e la percentuale di donne tra i criminali è superiore alla media. Non di rado, gli spacciatori utilizzavano l'abitazione della loro compagna come deposito di droga e contante. Le persone condannate per riciclaggio collegato a questa modalità operativa erano nella maggioranza dei casi cittadini svizzeri o dell'Africa occidentale.

4.2.4 Altre modalità operative

In qualche raro caso, il denaro sporco è stato depositato in una cassetta di sicurezza presso una

banca²³. In un caso, l'autore ha spedito per posta il contante incriminato a un suo complice. Infine, vi sono stati casi isolati in cui spacciatori di droga o truffatori hanno ceduto i valori patrimoniali acquisiti illegalmente ad altre persone sotto forma di prestito. I beneficiari dei prestiti non erano sempre consapevoli dell'origine criminale del denaro.

5 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

Gli obblighi di diligenza cui soggiacciono gli intermediari finanziari sono previsti all'articolo 305^{ter} CP. La disposizione si applica soltanto alle persone che, a titolo professionale, accettano, prendono in custodia, aiutano a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui e obbliga queste persone ad accertare, nell'ambito di una relazione d'affari, l'identità dell'avente diritto economico. In virtù del capoverso 2, gli intermediari finanziari hanno il diritto di avvertire MROS se sospettano che i valori patrimoniali provengano da un crimine.

La LRD prevede ulteriori obblighi di diligenza che gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare in considerazione della loro attività. Essi devono ad esempio provvedere all'identificazione della controparte, documentare gli accertamenti condotti e le transazioni effettuate e conservare la relativa documentazione. Inoltre, l'articolo 9 LRD impone loro di avvisare senza indugio MROS se sanno o hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari provengono da un crimine, sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servono al finanziamento del terrorismo. I valori patrimoniali oggetto di una comunicazione devono essere bloccati. La

vigilanza sul rispetto degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari finanziari è esercitata, a seconda del tipo di intermediario e della sua struttura organizzativa, dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina riconosciuto. Gli organi di vigilanza precisano nei dettagli gli obblighi di diligenza ai quali sono assoggettati gli intermediari finanziari loro sottoposti e definiscono in che modo questi obblighi vanno adempiuti. Eseguono controlli e, in caso di mancato rispetto degli obblighi di diligenza da parte di un intermediario finanziario, adottano opportune misure per sanzionare l'inadempienza.

Dato che le autorità di perseguimento penale sono incaricate soltanto di perseguire le infrazioni all'articolo 305^{ter} CP, la presente analisi non si estende ad altre decisioni relative alla violazione degli obblighi di diligenza. Le decisioni pronunciate in applicazione dell'articolo 305^{ter} CP e disponibili per il periodo in esame sono 25, tra cui 12 condanne, ossia quasi il 2 per cento di tutte le condanne per riciclaggio analizzate. La percentuale di sentenze pronunciate per violazione degli obblighi di diligenza rimane dunque costantemente esigua (2008: 1,5 %, 21 condanne; 2004: 5,5 %, 17 condanne). Per quanto risulta dagli atti, gli imputati giudicati nel periodo in esame erano consulenti finanziari indipendenti, il gestore di un «afroshop», impiegati di un servizio di trasferimento di denaro o collaboratori di un ufficio cambi, che nell'ambito della loro attività professionale avevano ommesso di accertare l'identità dell'avente diritto economico in una transazione. Tra gli autori dei reati vi erano quattro cittadini svizzeri, due cittadini italiani, un cittadino tedesco, uno nigeriano, un camerunese e uno spagnolo. In due casi la nazionalità dell'autore non è rilevabile dagli atti. In un caso il riciclatore era implicato anche nel reato preliminare, mentre l'entità dei valori patrimoniali coinvolti è variegata.

²³ Quando un cliente apre una cassetta di sicurezza, la banca è tenuta a identificare la controparte e a documentare la sua identità. Tuttavia, l'istituto finanziario non conosce il contenuto della cassetta.

6 Assoluzioni, decisioni di abbandono e di non luogo a procedere

Per il periodo in esame sono disponibili 87 assoluzioni, 610 decisioni di abbandono e 90 decisioni di non luogo a procedere. A differenza delle condanne, le decisioni di abbandono, le sentenze di assoluzione e le decisioni di non luogo a procedere non vengono registrate a livello nazionale e pertanto non è possibile conoscere con certezza il loro numero effettivo.

I motivi che hanno portato alla decisione di non avviare un procedimento, di abbandonarlo in una fase successiva o di pronunciare un'assoluzione sono di varia natura e possono essere suddivisi in quattro categorie: insussistenza della fattispecie di riciclaggio, infondatezza del sospetto iniziale, collegamenti con l'estero e altri motivi.

6.1 Insussistenza della fattispecie di riciclaggio

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una condanna per riciclaggio presuppone l'esistenza di tre elementi:

1. un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (l'atto di riciclaggio in senso proprio);
2. la prova che i valori patrimoniali «lavati» provengono da un crimine²⁴;
3. la consapevolezza dell'autore del reato circa la provenienza dei valori patrimoniali (elemento soggettivo)²⁵.

Nelle indagini in materia di riciclaggio, la principale difficoltà è posta dal secondo elemento, ossia dalla prova del reato preliminare. Come risultava già dalla precedente analisi, anche nel periodo tra il 2008 e il 2012 la mancanza di prove è il motivo principale delle decisioni di abbandono e delle sentenze di assoluzione (26 %). Spesso è difficile, partendo

da una transazione finanziaria sospetta, risalire al reato preliminare, la cui sussistenza costituisce una premessa necessaria del reato di riciclaggio. Questa difficoltà è particolarmente presente quando il reato preliminare è stato commesso all'estero. Per tale ragione, se si considera che i grandi casi di presunto riciclaggio implicanti ingenti valori patrimoniali possiedono quasi sempre una dimensione internazionale, i relativi procedimenti tendono a essere abbandonati con una frequenza superiore alla media. Ad esempio, in circa i due terzi dei casi in cui i valori implicati superavano la somma di un milione di franchi, il procedimento ha dovuto essere abbandonato²⁶. Uno dei principali obiettivi della legislazione antiriciclaggio, consistente nel colpire il tallone d'Achille del crimine organizzato e nel facilitare dunque l'individuazione dei suoi orchestratori mediante la ricostruzione delle transazioni finanziarie, rimane ancora parzialmente irrealizzato. Il dispositivo svizzero antiriciclaggio rende comunque più difficile introdurre in Svizzera denaro proveniente da attività criminali, esplicando in tal modo un importante effetto preventivo. L'impatto sul perseguimento penale non è ancora del tutto evidente. L'esperienza dimostra che per ottenere risultati eccellenti occorre partire dal reato preliminare per ricostruire i flussi finanziari e confiscare quindi i valori patrimoniali di origine criminale.

Di tutte le sentenze pronunciate nel periodo in esame, soltanto il 14 per cento dei procedimenti (2008: 16 %) ha preso spunto dalla comunicazione effettuata a MROS da un intermediario finanziario. A tale riguardo, occorre però evidenziare che in singoli casi le comunicazioni a MROS, anziché in una condanna per riciclaggio, sono sfociate in una condanna per il reato preliminare.

In una ventina di procedimenti (3 %) l'assoluzione o l'abbandono erano motivati dall'inesistenza dell'operazione di occultamento delle origini del denaro. Non vi è operazione di occultamento ad esempio quando la persona in questione versa il denaro su un conto bancario in Svizzera intestato a suo nome oppure se semplicemente conserva, anziché nascondere, del denaro in contante.

Nel 12 per cento dei casi, si è giunti a un'assoluzione o all'abbandono del procedimento

²⁴ Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2 CP).

²⁵ È sufficiente il dolo eventuale (DTF 119 IV 247).

²⁶ Il 62 % di questi casi riguarda valori patrimoniali compresi tra 1'000'001 e 5 milioni di franchi e il 38 % riguarda importi superiori a 5 milioni.

poiché l'autore non realizzava l'elemento soggettivo del reato. In altri termini, non è stato possibile dimostrare al di là di ogni dubbio che l'autore sapesse o avesse dovuto presumere che i valori patrimoniali in questione provenivano da un crimine. Molti di questi casi rientrano nella casistica dei già evocati «agenti finanziari». Le situazioni da cui sono scaturiti i procedimenti condotti in Svizzera nei loro confronti sono molto varie: alcuni agenti finanzia-

ri hanno dichiarato di aver avuto sin dal principio una cattiva impressione, altri sono stati raggirati dai truffatori. Ne consegue che anche la giurisprudenza varia in modo rilevante da caso a caso.

6.2 Infondatezza del sospetto iniziale

In circa il 15 per cento dei casi, nel corso delle indagini il sospetto iniziale di riciclaggio si è rivelato infondato. In genere l'accusato ha fornito una spiegazione plausibile per il suo comportamento o ha chiarito l'origine dei valori patrimoniali coinvolti e quindi le autorità di perseguimento penale hanno abbandonato il procedimento o non l'hanno neppure avviato.

6.3 Collegamenti con l'estero

Tra i procedimenti analizzati che non sono sfociati in una condanna, 67 (circa il 10 %) sono stati abbandonati a causa dell'impossibilità di accedere a documenti rilevanti che si trovavano all'estero. Nella maggior parte dei casi, gli abbandoni sono stati preceduti da diverse domande di assistenza giudiziaria presentate inutilmente dalle autorità svizzere, alle quali non è stata data risposta o sono state fornite prove insufficienti a comprovare l'atto di riciclaggio in Svizzera.

Altri 63 procedimenti (circa il 10 %) sono stati abbandonati in Svizzera in seguito a delega alle autorità estere di perseguimento penale. In genere si tratta di casi sui quali erano già state avviate indagini all'estero sul reato preliminare. In questi casi, i pubblici ministeri competenti hanno accettato di portare avanti anche il procedimento per riciclaggio di denaro basandosi sulla documentazione trasmessa dalla Svizzera. Infine, in alcuni casi, il procedimento in Svizzera è stato abbandonato poiché le indagini concomitanti condotte all'estero erano state archiviate e quindi non vi era speranza di raccogliere le prove dell'origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

Esempio:

Presunte tangenti indonesiane su conti svizzeri

Nel 2005 MROS riceveva da un intermediario finanziario una comunicazione riguardante un cittadino indonesiano titolare di un conto bancario in Svizzera. Come sospetto iniziale, l'istituto finanziario in questione aveva segnalato che stando alle informazioni in suo possesso la banca M era implicata in Indonesia nella concessione irregolare di crediti a clienti aziendali. Si trattava di 28 crediti per un ammontare complessivo di 1,3 miliardi di dollari USA, sui quali la persona sospettata avrebbe esercitato un influsso determinante sfruttando la propria posizione dirigenziale in seno alla banca. MROS trasmetteva la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, il quale in seguito riceveva anche una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità indonesiane. Dalle informazioni ricevute risultava che l'interessato veniva accusato di aver incassato, nell'ambito dell'aggiudicazione dei crediti, tangenti per un importo superiore a 18 milioni di dollari USA. In questo affare, la parte lesa era lo Stato indonesiano, che aveva concesso una garanzia statale a favore della banca M. Dato che la domanda di assistenza giudiziaria non soddisfaceva i requisiti posti dalla legislazione svizzera, il Ministero pubblico della Confederazione presentava a sua volta una domanda di assistenza giudiziaria alle autorità indonesiane, chiedendo loro ripetutamente di inoltrare alle autorità svizzere un'ulteriore domanda di assistenza giuridicamente conforme. La domanda trasmessa dalle autorità indonesiane nel 2008 soddisfaceva finalmente i requisiti previsti dalla legislazione svizzera per le domande di assistenza giudiziaria. Tuttavia, a quel punto non era più possibile stabilire un legame tra l'importo di circa 5 milioni di dollari USA depositato sui conti svizzeri e la persona sospettata. Nell'ottobre 2009 veniva dunque decretato l'abbandono del procedimento avviato in Svizzera e disposto lo sblocco dei valori patrimoniali in questione. In Indonesia l'interessato è stato condannato in via definitiva a 10 anni di carcere.

6.4 Altri motivi

Oltre ai motivi già evocati, gli abbandoni, i non luoghi a procedere e le assoluzioni analizzate avevano talvolta anche altre cause: tra i casi analizzati, 29 abbandoni (circa il 4 %) sono stati decretati a causa della sopravvenuta prescrizione del crimine. In altri casi l'autore si era reso irreperibile oppure era deceduto dopo l'apertura del procedimento. In un caso l'autore era affetto da demenza e quindi non imputabile. Un procedimento promosso nei confronti di una società è stato abbandonato a seguito della sua sopravvenuta liquidazione. In alcuni casi si è rinunciato al giudizio poiché la pena aggiuntiva per riciclaggio non avrebbe potuto influire, dato il reato preliminare, sulla pena inflitta. In altri casi è stato infine decretato l'abbandono o addirittura il non luogo a procedere per incompetenza territoriale della Svizzera o del Cantone interessato.

7 Prospettive

Il continuo inasprimento del dispositivo svizzero antiriciclaggio è legato in primo luogo agli sviluppi internazionali. Il principale motore trainante di questo processo è il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), il quale ha elaborato un corpo normativo contenente 40 raccomandazioni, pubblicato per la prima volta nel 1996 e adeguato a più riprese negli anni recenti. Tale corpo normativo rappresenta attualmente lo standard riconosciuto sul piano internazionale in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In adempimento delle raccomandazioni del GAFI, nel nostro Paese sono state recentemente create nella legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM; RS 954.1) le fattispecie aggravate, configurate come crimine, dell'insider trading e della manipolazione dei corsi. Entrambe le fattispecie sono state trasferite dal CP alla LBVM. Dal 1° maggio 2013, data dell'entrata in vigore della riveduta LBVM, i due reati sono considerati in Svizzera come reati preliminari del riciclaggio. Sia lo sfruttamento di informazioni privilegiate

sia la manipolazione dei corsi sono ora perseguiti dal Ministero pubblico della Confederazione, e non più dalle autorità di perseguimento penale cantonali, e sono giudicati dal Tribunale penale federale. Pertanto, si presume che il prossimo rapporto tratterà anche le decisioni giudiziarie inerenti a tale ambito.

Anche le modifiche di legge presentate dal Consiglio federale al Parlamento nel dicembre 2013 sono state innescate da una revisione delle raccomandazioni del GAFI. Le necessità di adeguamento per la Svizzera sono legate principalmente alle prescrizioni sulla trasparenza applicabili alle persone giuridiche e alle azioni al portatore, alla definizione del concetto di «persona politicamente esposta» (PEP) e ai corrispondenti obblighi di diligenza, a nuovi reati preliminari in materia di imposte dirette e all'introduzione di norme sui pagamenti in contanti. Per il fenomeno del riciclaggio, in futuro potrebbero derivare cambiamenti di rilievo soprattutto dalla proposta d'includere il reato di frode fiscale nel novero dei reati preliminari al riciclaggio²⁷. Infatti, a differenza di quanto avviene per la sottrazione d'imposta, il cui perseguimento è di principio di competenza delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, in futuro la frode fiscale sarebbe perseguita e giudicata dalle autorità penali secondo le disposizioni del CPP. Se il Parlamento dovesse adottare questa disposizione nella forma proposta dal Consiglio federale, il perseguimento dei relativi reati comporterebbe per le autorità di perseguimento penale non solo un aumento della mole di lavoro, ma anche la necessità di provvedere alla formazione dei collaboratori. Per gli intermediari finanziari, l'introduzione della nuova fattispecie comporterebbe l'obbligo di comunicazione per i reati fiscali gravi e la necessità di adeguare il proprio dispositivo antiriciclaggio.

²⁷ È prevista una modifica dell'art. 305^{bis} CP. Oltre ai crimini, in futuro costituirà un reato preliminare anche la frode fiscale secondo il vigente art. 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) o secondo il vigente art. 59 cpv. I primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) (entrambi attualmente considerate un delitto), se le imposte così sottratte ammontano almeno a 200'000 franchi per periodo fiscale (cfr. messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563). Nelle citate disposizioni, la frode fiscale è definita come «uso di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti per commettere una sottrazione d'imposta».

Infine, per il prossimo rapporto si prevede un maggior numero di sentenze in materia di riciclaggio correlato alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Questa ipotesi si basa da un canto sul fatto che il Consiglio federale ha inserito la lotta alla corruzione internazionale tra le quattro priorità centrali della strategia di lotta alla criminalità per il periodo 2012 – 2015. D'altro canto, questa ipotesi è sostanziata anche dagli sviluppi in atto nel panorama internazionale: in Inghilterra, il 1° luglio 2011 è entrato in vigore il Bribery Act, al quale soggiacciono tutte le imprese che in una forma o nell'altra operano commercialmente in Gran Bretagna, anche solo tramite una società filiale oppure commerciando con il Regno Unito. Se queste imprese sono coinvolte in qualsiasi parte del mondo in un atto di corruzione, le autorità britanniche sono competenti a perseguire penalmente l'atto in questione, tanto in caso di corruzione di pubblici ufficiali quanto di privati. Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), in vigore negli Stati Uniti, consente già da tempo alle autorità statunitensi di perseguire le imprese estere, purché siano quotate in borsa o costituite secondo il diritto statunitense. Questo secondo campo di applicazione copre dunque tutte le società filiali americane di imprese estere. Alla luce della nuova normativa adottata in Gran Bretagna e dell'annunciato potenziamento da parte degli Stati Uniti delle risorse di personale destinate all'applicazione del FCPA, occorre attendersi un aumento dei procedimenti nei confronti di imprese svizzere operanti a livello internazionale. L'aumento di questi procedimenti comporterà a sua volta un aumento delle domande di assistenza giudiziaria presentate alla Svizzera in tale ambito e spingerà il nostro Paese ad avviare per proprio conto procedimenti per reati di corruzione.

IMPRESSUM

REDAZIONE

Polizia giudiziaria federale
Divisione Analisi

CHIUSURA DI REDAZIONE

Settembre 2014

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Polizia giudiziaria federale
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Berna
Telefono: 031 327 10 60
www.fedpol.admin.ch

COPYRIGHT

Polizia giudiziaria federale
È vietata la riproduzione.

RAPPORTO

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Berna

Telefono +41 (0)31 327 10 60
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch